

## SPLIT PAYMENT

### Fatture Iva erronee da correggere

Le p.a., nell'ambito della loro attività commerciale, sono tenute a regolarizzare le fatture erroneamente emesse dai loro fornitori, assolvendo l'imposta con autofatturazione. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015, che riassume le risposte ai quesiti fornite durante il Videoforum con *ItaliaOggi*.

Tra gli argomenti trattati, spicca lo split payment, la cui disciplina, come noto, è contenuta nell'art. 17-ter del dpr 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014 ed applicabile a tutte le fatture successive al 1° gennaio dell'anno in corso. Fra i tanti dubbi posti agli operatori, c'era anche quello su come si debbano comportare le p.a. in presenza di fatture emesse dai loro fornitori in violazione delle regole Iva (per esempio, fuori dai termini di legge, irregolari, con regime inidoneo, ecc.). Al riguardo, il punto 8.6 della circolare chiarisce che, nell'ipotesi in cui ricevano una fattura per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale indicante l'Iva in misura inferiore a quella dovuta, gli enti pubblici dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 6, comma 8, dlgs n. 471/1997, ossia l'autofatturazione. Quindi, l'imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura. In tal modo, l'Agenzia pare implicitamente escludere l'obbligo di regolarizzazione per le fatture inerenti l'attività istituzionale. La circolare, inoltre, conferma che l'esclusione dallo split payment dei compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito vale anche per

quelli soggetti a ritenute a titolo di acconto.

Infine, si ribadisce che il meccanismo non si applica alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. È il caso, per esempio, delle agenzie di viaggio, del regime del margine e della franchigia delle piccole imprese. Rimane dubbia, invece, la sorte del regime forfetario previsto per le associazioni sportive e le pro loco.

